

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2008 - Deliberazione N. 1292 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - **Riconoscimento di partite debitorie appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive art. 47, comma 3, lettera a) L.R. 7/2002 - Loredana Coletta in qualità di legale rappresentante del Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l. .**

PREMESSO

- che la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo - contabili;
- che l'art. 47, comma 3 e 4 della citata norma regionale modificato e integrato dall'art. 1, comma 5 lettera a) della L.R. n. 15/2005, statuisce che il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- con Delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
- che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2008 con L.R. n. 2 del 30.01.2008;
- che la G.R. con Delibera n. 308 del 15.02.2008 ha approvato il Bilancio gestionale 2008, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/02;

CONSIDERATO

- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3 della L.R. 7/02 e sue s.m.i.;
- che il Bilancio gestionale relativo all'esercizio 2008, di cui alla delibera di G.R. n. 308 del 15.02.2008, prevede alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo di spesa n. 124, denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02" e il capitolo di spesa n. 588, denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell'AGC 19"
- che la sentenza n. 5678/07 depositata il 25.05.2007 (*allegato 1*), con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione 1, accoglie il ricorso n. 901/07 reg. gen. proposto da Loredana Coletta in qualità di legale rappresentante del Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Laura Laudadio ed Andrea Orefice, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Caracciolo n. 15 e dichiara l'obbligo della Regione Campania di emanare entro il termine di sei mesi dalla notificazione o comunicazione della presente decisione gli atti normativi contenenti la disciplina per l'entrata a regime del sistema di accreditamento istituzionale e quindi di provvedere sull'istanza del Centro ricorrente;
- che la stessa condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessive € 1.000,00 (Mille/00);
- che con nota n. 771187 del 13/09/2007 l'A.G.C. Avvocatura - Settore Amministrativo e Tributario - trasmetteva comunicazione al Settore Programmazione per l'esecuzione del giudicato di cui in sentenza, anche relativamente alle spese di giudizio (*allegato 2*);

CONSIDERATO ALTRESI',

- che, la spesa di € 1.000,00 (Mille/00), non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori Bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 4 della L.R. 7/02 e s.m.i., deriva dal fatto che si configura quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- che con delibera di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stata approvata, tra l'altro, la "Scheda di rilevazione di partita debitoria" che opportunamente redatta è parte integrante del presente provvedimento (*allegato 3*);

RITENUTO

- di dover richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori Bilancio” determinato nella misura di € 1.000,00 (Mille/00), a favore del Loredana Coletta in qualità di legale rappresentante del Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Laura Laudadio ed Andrea Orefice, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Caracciolo n. 15, secondo quanto riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dover procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002, prelevando in termini di competenza e di cassa, il succitato importo presunto dal capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 – ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 588 denominato “Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all’art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell’AGC 19” della medesima U.P.B.;

VISTA

- la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, recante “Ordinamento Contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76”;
- la legge regionale n. 2 del 30.01.2008, di approvazione del Bilancio regionale per l’anno finanziario 2008;
- la Delibera di Giunta regionale n. 308 del 15.02.2008, di approvazione del Bilancio gestionale 2008;
- la nota avvocatura prot n. 558334 del 21.06.07 (*allegato 4*);
- la nota programmazione sanitaria prot. 619691 del 10.07.2007 (*allegato 5*);

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3 lett. a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i, il riconoscimento del “debito fuori Bilancio” derivante dalla sentenza n. 5678/07 depositata il 25.05.2007, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione 1, accoglie il ricorso n. 901/07 reg. gen. proposto da Loredana Coletta in qualità di legale rappresentante del Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Laura Laudadio ed Andrea Orefice, con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Caracciolo n. 15 e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessive € 1.000,00(Mille/00) secondo le specifiche riportate nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- autorizzare ai sensi dell’art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. 7/2002 una variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, al bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2008 afferente i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. come di seguito riportata:
 - capitolo 124 - U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 1.000,00
 - capitolo 588 – U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002 di competenza dell’A.G.C. 19” incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 1.000,00;
- di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Dirigente del Settore Programmazione gli atti consequenziali d’impegno e di liquidazione della somma di € 1.000,00 (Mille/00) da assumersi sulla U.P.B. 6.23.57 capitolo n. 588 denominato “Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all’art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell’AGC 19”, da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 7/02 ed in osservanza di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;
- di trasmettere copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
- al Consiglio Regionale della Campania;

- all'AGC 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
- all'AGC 19 – Settore Programmazione;
- all'AGC 04- Avvocatura - Settore Contenzioso Amministrativo per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
- al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino



REPUBBLICA ITALIANA

Sede: P.A.A. di competenza e Collegamenti con gli Assessori

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

06 AGO 2007

13414 Subol

N. 5675 Reg. sent.
ANNO 2007

N. 901/07 reg. gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 901/07 reg. gen. proposto da Loredana Coletta in qualità di legale rappresentante del Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Laura Laudadio ed Andrea Orefice, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Caracciolo n. 15,

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente p.i. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Tiziana Tagliatalata, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale;

contro il silenzio

- a) sul procedimento avviato con istanza presentata in data 7 febbraio 2006, volta ad ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992;
- b) sul procedimento di determinazione dei criteri e dei requisiti generali per la concessione dell'accREDITAMENTO definitivo ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 9 della Legge Regione Campania n. 28/2003, di cui all'atto di diffida del 22 giugno 2006;
- c) sul procedimento avviato con l'istanza presentata in data 7 febbraio 2006, volta ad ottenere, nelle more della definizione del procedimento di accREDITAMENTO definitivo, l'accREDITAMENTO provvisorio ai sensi del comma 7 dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992;

10838

10838

REGIONE CAMPANIA

aché

Prot. 2007. 0732206
VIC. TAR NAPOLI

del 29.08.2007 ore 12.20

Fascicolo

SETTORE CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO
SERVIZIO - GIURISDIZIONE
CENTRO
NAPOLI 07 AGO 2007

✓ per la declaratoria dell'obbligo per la Regione Campania di pronunciarsi sulle precitate istanze

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il Primo Referendario Paolo Corciulo;


Uditi alla camera di consiglio del 21 marzo 2007 gli avvocati di cui al verbale di udienza;

Letto l'art. 9 della legge n. 205/2000;

Considerato che:

- il Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l., struttura autorizzata all'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/92 e della D.G.R.C. n. 7301/01, con istanza notificata in data 7 febbraio 2006, chiedeva alla Regione Campania di ottenere l'accreditamento istituzionale con il S.S.R. e nelle more quello temporaneo di cui al comma 7 dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92;
- a seguito della mancata risposta da parte dell'Amministrazione regionale, il Centro, con istanza-diffida notificata in data 22 giugno 2006, chiedeva che fosse preliminarmente definito anche il procedimento di individuazione dei criteri per l'accreditamento istituzionale e che fosse poi valutata la sua istanza di accreditamento;
- la Regione, con nota 2006.0579634 del 5 luglio 2006 rispondeva che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20 marzo 2006 n. 119, con cui era stata individuata *in subjecta materia* la competenza normativa del Consiglio, si era verificato un aggravio procedurale nella definizione dei criteri per l'accreditamento istituzionale che ne aveva oggettivamente ritardato l'emanazione, situazione in alcun modo imputabile ad essa Amministrazione che invece si era mostrata sempre attiva al riguardo;

Rilevato che:



- avverso tale nota e comunque per l'accertamento del silenzio serbato dalla Regione Campania sulla sua istanza proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale. Il Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l. chiedendo che venisse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione intimata provvedere:
- contestava parte ricorrente l'illegittimità dell'atteggiamento sostanzialmente inerte della Regione che, in violazione dei principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, avrebbe dovuto già da tempo procedere alla definizione dei criteri per l'accreditamento definitivo e, quindi, provvedere sulla sua istanza di accreditamento;
 - si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva respingersi il ricorso;
 - alla camera di consiglio del 23 marzo 2007, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione;

Considerato che:

- il ricorso è meritevole di accoglimento, atteso che la nota regionale di risposta, in cui si rappresenta l'esistenza una condizione ostativa di sopravvenuto aggravio procedimentale, sostanzialmente si risolve in una pronuncia meramente soprassessoria circa l'istanza di accreditamento avanzata dal Centro ricorrente; infatti, il comportamento della Regione Campania è giustificato sulla base dell'assenza del regolamento volto a disciplinare i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale, la cui perdurante mancata emanazione tuttavia non può che imputarsi alla stessa Amministrazione regionale; invero, allo stato, alcuna plausibile giustificazione può essere riconosciuta alla Regione rispetto all'introduzione di una normativa che avrebbe dovuto rivelarsi ben più sollecita, atteso che a tutt'oggi, rispetto al 1992, epoca della riforma del servizio sanitario, in Campania ancora vige il regime di accreditamento temporaneo (T.A.R. Campania - Napoli, I Sezione 6 e 13 luglio 2005 n. 16588);
- né rilevanza può essere riconosciuta, come preteso dall'Amministrazione intimata, all'intervento della sentenza della Corte Costituzionale 24.3.2006 n. 119 che avrebbe di fatto reso inapplicabile la disciplina regionale in materia di accreditamento istituzionale contenuta nella D.G.R.C n. 1526 del 29.7.2004 e ciò in quanto tale ultima deliberazione riguardava unicamente l'emodialisi e la riabilitazione ambulatoriale, branche ben distinte da quelle per cui era stato richiesto l'accreditamento istituzionale da parte del



Centro ricorrente e rispetto alle quali, quindi, la colpevole inerzia della Regione non risulta minimamente attenuata.

- nemmeno meritevole di accoglimento è l'eccezione di infondatezza della pretesa sostanziale del Centro ricorrente, non potendo questo divenire titolare di un rapporto di temporaneo accreditamento, non essendo un soggetto già convenzionato con il S.S.N. alla data del 31 dicembre 1992, al riguardo, va osservato che l'esistenza di un precedente convenzionamento costituisce elemento per l'accredimento provvisorio, ossia quello di natura transitoria destinato ad operare nella fase di passaggio precedente all'entrata a regime dell'accredimento istituzionale, mentre oggetto dell'istanza del Centro ricorrente e l'accredimento temporaneo di cui al comma settimo dell'art 8 quater del D.Lgs. n. 502/92, che si risolve invece in una anticipazione *sub condicione* degli effetti dell'accredimento definitivo;
- pertanto, questo Tribunale deve qualificare la condotta serbata dalla Regione Campania in termini di sostanziale inerzia o comunque di ingiustificato rifiuto di provvedere e dichiarare l'obbligo della stessa ad una sollecita emanazione degli atti normativi di propria competenza e comunque entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente decisione, onde potere in seguito decidere sull'istanza di accreditamento del Centro;
- all'accoglimento del ricorso segue la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi €1.000,00(Mille/00)

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima.

- accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Regione Campania di emanare entro il termine di sei mesi dalla notificazione o comunicazione della presente decisione gli atti normativi contenenti la disciplina per l'entrata a regime del sistema di accreditamento istituzionale e quindi di provvedere sull'istanza del Centro ricorrente;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi €1.000,00(Mille/00).



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23 marzo 2007, con l'intervento dei signori:

- Antonio Guida Presidente
- Paolo Corciulo Primo referendario, estensore
- Paolo Severini Primo Referendario
- Il Presidente L'estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 il 25 MAG. 2007
 (Art. 55, L. 27-4-1982, n. 186)
 Il Collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

25 MAG. 2007

Addi _____ copia conforme alla
presente è stata trasmessa al _____

- Ruota Campania
- Direzione Provinciale Sanitaria
- Ruota Campania

_____ a norma dell'art. 87
del regolamento di procedura 17 agosto
1907, n. 642.

Il Collaboratore di Cancelleria

per esec. conferme all'ordine di pagamento in contante
per esec. del R.D. n. 112 del 25.11.07

della Alleanza Democratica
REGIONE DELLA CAMPANIA

in nome della legge
COMANDIAMO

A tutti i titolari di conti che ne siano tenuti
spettando che il presente provvedimento
è stato deliberato dalla Giunta Regionale
il giorno 26.7.08

Allegato n. 26.7.08

[Handwritten signature]



RELATA DI NOTIFICA

Ad richiesta degli istanti come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti io sottoscritto
Ass. U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico Notifiche Civili presso
_____ ho notificato e dato copia conforme del
presente atto sul cui originale esiste firma, mandato ed autentica;

Alla **Regione Campania**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,
dom.to per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
SERIE DI APPELLO DI NAPOLI
io sottoscritto Uff. Giud. ho esibito copia dello
anziosito ato. ad esse istanti che designa

6 AGO 2007

deputato mediante consegna di copia a mani del-
l'incaricato addetto alla ricezione

Dellini Franca
UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
Via S. Lucia 81



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

Mani

Prat. 47\07

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0771187 del 13/09/2007 ore 10,03

Dest.: Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene
sanitaria

Fascicolo: XXXVI/1/1
Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria



*Allegato
20.09.2007*

Al Settore Prevenzione,
Assistenza Sanitaria,
Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C/3
NAPOLI (20 - 01)

Al Settore Programmazione
Centro Direzionale Is. C/3
NAPOLI (19 - 01)

Giudizio innanzi al TAR Campania
Promosso da Loredana Coletta

All'Avv. Tiziana Tagliatela
S E D E

Si trasmette per l'esecuzione, anche relativamente alle spese di giudizio, copia della sentenza del T.A.R. Campania - NA Sez. I n. 5678/07 concernente il giudizio Loredana Coletta contro R.C.

MI

Il Coordinatore
Avv. Vincenzo Baroni

*in attesa di moduli di
destinazione fisco
e nota + con progetto*

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

AREA 19 - SETTORE 01 - SERVIZIO 07

Il sottoscritto dr. **Albino D'Ascoli**, nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione dell'A.G.C. 19, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: **Loredana COLETTA** nata a San Felice a Cancellò (CE) il 05/08/1959 ed ivi residente alla via S. Antonio da Padova, n. 1 (C.F. CLTLDN59M45H834A) - n.q. di rappresentante legale del **Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l.** (P.I.V.A. 02755380611) - rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Laura Laudadio ed Andrea Orefice, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Caracciolo n. 15
Oggetto della spesa: pagamento delle spese processuali.

Tipologia del debito fuori bilancio: sentenza n. 5678/07 depositata il 25.05.2007 (*allegato 1*), con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione 1, accoglie il ricorso n. 901/07 reg. gen. proposto da Loredana Coletta in qualità di legale rappresentante del Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Laura Laudadio ed Andrea Orefice, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Caracciolo n. 15.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: ricorso n. 901/07 reg. gen., proposto da Loredana Coletta in qualità di legale rappresentante del Centro Odontoiatrico Casertano s.r.l. al T.A.R. Campania NA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Laura Laudadio ed Andrea Orefice, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Caracciolo n. 15, contro la Regione Campania il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, ha accolto il ricorso e dichiarato *"l'obbligo della Regione Campania di emanare entro il termine di sei mesi dalla notificazione o comunicazione della presente decisione gli atti normativi contenenti la disciplina per l'entrata a regime del sistema di accreditamento istituzionale e quindi di provvedere sull'istanza del Centro ricorrente; - condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (Mille/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa"*.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza esecutiva emanata dal T.A.R. Campania NA, Sez. I n. 5678/07, notificata in data 06.08.2007 depositata il 25.05.2007.

TOTALE DEBITO € 1.000,00 (Mille/00)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47 comma 3 L.R. 7/2002 e s.m.i.

- che si tratta di obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio: sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 e s.m.i. per l'importo complessivo di **€ 1.000,00 (Mille/00)**

- Allega la seguente documentazione :
- Sentenza T.A.R. Campania NA, Sez. I, n. 5678/07, notificata in data 06.08.2007 depositata il 25.05.2007 (*allegato 1*)
- Nota Avvocatura - n. 771187 del 13/09/2007 Settore Contenzioso Amministrativo (*allegato 2*).

**Il Responsabile del Procedimento
A. D'ALESSANDRO**



**Il Dirigente del Settore
A. D'ASCOLI**



**Il Dirigente del Servizio
M. MESSINA**





AREA 04 - SETTORE 02

RACCOMANDATA A MANO

Regione Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0558334 del 21/06/2007 ore 09,43

Dest. Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene
sanitaria

Fascicolo: XXXV/1/1

Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria



Handwritten signature and date: 26.6.2007

Prat. 47/07

Handwritten signature

Al Settore Prevenzione,
Assistenza Sanitaria,
Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C/3
NAPOLI (20 - 01)

Al Settore Programmazione
Centro Direzionale Is. C/3
NAPOLI (19 - 01)

All'Avv. Tiziana Tagliatela
SEDE

Prot. n. _____ / Avv. ra
(che si prega di citare nella risposta)

oggetto: _____
Giudizio innanzi al TAR Campania
Promosso da Loredana Coletta




Si trasmette, per le valutazioni di competenza, copia della sentenza del T.A.R. Campania - NA Sez. I n. 5678/07 relativa al giudizio Loredana Coletta contro R.C.

ML
Handwritten signature

Il Coordinatore
Avv. Vincenzo Baroni

Handwritten notes:
ragionevole
e offuscato
non attuale
vale per un anno
e processuale



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Piano Sanitario Regionale
e Rapporti con gli Organi Istituzionali
delle A.A.S.S.L.L. e A.A.O.O.
Settore Programmazione

REGIONE CAMPANIA
 Prot. 2007.0619691 del 10/07/2007 ore 11,55
 Dest.: Contenzioso amministrativo e tributario
 Fascicolo : 2007.XLIV/1/1.827
 Contenzioso amministrativo e tributario



Al Dirigente del
 Settore Contenzioso
 Amministrativo e Tributario
 Via Marina, 19c pal. Armieri
 80133 N A P O L I

Prot. n. _____
 Serv. _____ Sez. _____
 Rif. Nota n. _____ del _____

Oggetto: giudizio innanzi al TAR Campania promosso da Loredana Coletta prat. avv.ra 47/07.

Si riscontra la nota prot. 558334 del 21.06.07 di codesta Avvocatura con la quale si chiede di far conoscere le proprie valutazioni di competenza, in merito alla sentenza T.A.R. Campania NA sez. I n. 5678/07 relativa al giudizio Loredana Coletta / R.C..

Tale decisione così statuisce "...accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Regione Campania di emanare entro il termine di sei mesi dalla notificazione o comunicazione della presente decisione gli atti normativi contenenti la disciplina per l'entrata a regime del sistema di accreditamento istituzionale e quindi di provvedere sull'istanza del Centro ricorrente...".

A tal proposito si rappresenta che, già con D.G.R.C n. 1872/2006 la Giunta Regionale ha sottoposto all'approvazione del Consiglio il regolamento recante la definizione delle procedure di accreditamento istituzionale ed i requisiti ulteriori per le altre tipologie di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, e specificamente:

- a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
 1. attività specialistiche mediche e chirurgiche;
 2. attività specialistica odontoiatrica;
 3. attività di medicina di laboratorio;
 4. attività di medicina trasfusionale;
 5. attività di medicina patologica;
 6. attività di diabetologia;
 7. attività di diagnostica per immagini;

8. attività di radioterapia;
 9. attività di medicina nucleare in vivo;
 10. attività di terapia iperbarica;
 11. centri di salute mentale;
 12. consultori familiari;
 13. presidi ambulatoriali per la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze;
- b) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo e/o diurno;
- c) strutture sanitarie e/o sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale.


Con tale atto deliberativo, trasmesso al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione l'organo giuntale, a completamento del Regolamento n. 3, approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale nella seduta del 31.07.2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 41 del 05.09.2006 recante la definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano attività di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale, ha portato a termine la disciplina sull'accreditamento istituzionale in attuazione dell'art. 8 quater del D.lgs. 502/92 e s.m.i..


Il Consiglio Regionale nella seduta del 31.05.2007 ha approvato detta disciplina con l'emanazione del Regolamento n. 1 del 22.06.2007 pubblicato sul B.U.R.C. n. 38 del 04/07/2007 recante la *"definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale"*.


In tal modo la Regione Campania ha ottemperato a quanto statuito dal Giudicante con sentenza T.A.R. Campania NA sez. I n. 5678/07.

Per quanto rappresentato e relativamente all'obbligo sancito dall'Autorità Giudicante di provvedere sull'istanza del Centro ricorrente, si ravvisa l'impossibilità di procedere all'accreditamento istituzionale sulla base di una istanza prodotta, in un momento antecedente all'emanazione della relativa disciplina, dovendo la stessa essere eventualmente ripresentata secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento n. 1 del 22.06.2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 38 del 04/07/2007.

Tanto si rappresenta in ragione delle successive valutazioni di competenza circa l'ulteriore condotta processuale ritenuta più idonea per la tutela e la difesa in giudizio degli interessi della Regione Campania.


Dott.ssa M. Messina


Avv. A. D'Alessandro


Dott. Alberto Di Mascoli